



ORD. 657

CITTA' DI TORINO

Commercio, Turismo, Attività Produttive e
Marketing Urbano

L'Assessore

Prot. n. 7440/9.3.3

Ordinanza n.

Torino, 20 FEB. 2009

IL SINDACO

Visto l'art. 28 del Regolamento per la Gestione Unificata del Servizio Pubblico Taxi nell'Area Metropolitana Torinese approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85-265268 del 21 giugno 2005;

Vista l'ordinanza n. 1088, prot. n. 7702/III.1.2./8 del 22 giugno 1995, con la quale sono stati stabiliti i turni di servizio dei conducenti delle autopubbliche da piazza;

Considerato che possono sussistere determinate situazioni in cui il singolo operatore taxi si trova nell'oggettiva impossibilità di osservare i normali turni di servizio previsti dalle citate norme regolamentari e fissati con ordinanza n. 1088 del 22 giugno 1995;

Visto che si ritiene opportuno modificare l'Ordinanza n. 4707 del 6 dicembre 2005, limitando i casi in cui può essere consentito al singolo tassista, la deroga all'osservanza dei normali turni di servizio esclusivamente per motivi di salute;

Sentite le Organizzazioni Sindacali Taxi;

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 165 del 30.3.2001;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267,

ORDINA

Ai rappresentanti di categoria che sono allo stesso tempo membri effettivi della Commissione Consultiva d'Area è riconosciuto l'esonero dall'osservanza dei normali turni di lavoro, in ragione degli impegni sindacali dovuti alla presenza nella Commissione suddetta.

L'esonero viene accordato con il rilascio, da parte dell'Amministrazione, di un'apposito contrassegno che autorizza il cosiddetto turno libero. La richiesta è presentata dalle Associazioni di Categoria, dalle OO.SS. e dalle Organizzazioni Cooperative a cui l'interessato aderisce.

L'autorizzazione al turno libero è rilasciata senza termini o scadenze temporali, viene meno con la perdita della qualità di membro della Commissione d'Area, che determina l'obbligo di restituzione del contrassegno.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, per motivi di salute del tassista o dei suoi familiari (parenti fino al 1° grado) purchè debitamente documentati e verificati dall'ufficio autopubbliche, è previsto il rilascio di permessi speciali che riconoscono all'interessato forme di flessibilità dell'orario di lavoro e/o di riposo, fermo restando il rispetto di turni di servizio comunque predeterminati.

Tali forme di flessibilità consistono nel rilascio di permessi speciali di seguito indicati.

Permesso speciale alla giornata fissa di riposo settimanale con cui si fissa la giornata di riposo settimanale, che pertanto non è più soggetta a turnazione.

Permesso speciale che consente di settimana in settimana, la scelta della giornata di riposo: il giorno di riposo settimanale non è soggetto a turnazione ma varia di settimana in settimana a scelta dell'interessato secondo le esigenze di quest'ultimo.

La tipologia di permessi speciali indicati non è tassativa né esaustiva. A seconda delle diverse esigenze effettive e comprovate, del caso concreto l'Amministrazione può individuare nuovi tipi di permessi speciali.

Nelle situazioni di assoluta e comprovata necessità per motivi di salute del tassista o dei suoi familiari, sino al I grado che impediscono l'osservanza dei normali turni di lavoro e di riposo e a cui non è possibile far fronte con il rilascio di permessi speciali in quanto le esigenze del tassista non possono essere predeterminate (esempio terapia particolari), l'Amministrazione procede, su richiesta dell'interessato e previa istruttoria, al rilascio di una autorizzazione al lavoro nel proprio turno festivo. Tale autorizzazione consente di effettuare il proprio turno di servizio nel proprio giorno festivo strappando il turno sull'apposito blocchetto e scegliendo l'orario. Si precisa che se il turno di riposo settimanale è sabato – il tassista è autorizzato a recuperare le ore perse nella giornata di sabato ma deve riposare la domenica; se il turno di riposo settimanale è domenica – il tassista è autorizzato a recuperare le ore perse nella giornata di domenica ma deve riposare il sabato.

L'ufficio provvede al rilascio di apposito tagliando da esporre vicino al tagliando dell'orario e consegna al tassista l'atto autorizzativo da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

L'avente diritto al permesso speciale deve dimostrare di aver rispettato i giorni di riposo mensili consegnando mensilmente al Comune i relativi tagliandi del blocchetto orario integri.

La richiesta di permesso speciale e della dispensa dall'osservanza dei normali turni di lavoro deve essere presentata dall'interessato allo sportello unificato della Divisione Commercio. Essa deve indicare i motivi che impediscono al richiedente di osservare i normali turni di lavoro e/o di riposo e deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'effettiva necessità di fruire del permesso speciale o dell'autorizzazione.

In caso di istituzione di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, non potranno essere richiesti permessi speciali o autorizzazioni in quanto il titolare della licenza, avvalendosi del supporto del collaboratore familiare, può garantire l'osservanza dei turni di servizio.

L'Ufficio Autopubbliche cura l'istruttoria e accertata la fondatezza della richiesta individua di volta in volta, in base alle esigenze del richiedente, la

tipologia di permesso speciale da rilasciare; oppure, valuta quando, essendo quest'ultimo non idoneo a far fronte alle necessità del caso concreto, occorre procedere al rilascio dell'autorizzazione come sopra disciplinata.

Le comunicazioni e le informazioni richieste dalle OO.SS. taxi in merito al rilascio dei permessi speciali potranno avvenire solo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e pertanto saranno omessi i nominativi nonché i dati che possono portare all'individuazione della persona.

I permessi speciali e le autorizzazioni vengono rilasciati per periodi non superiori a sei mesi, al termine dei quali potranno essere rinnovati su richiesta dell'interessato e previo accertamento, da parte dell'Amministrazione, del persistere delle condizioni di necessità che ne hanno determinato il rilascio.


Il rilascio di permessi speciali e delle autorizzazioni comportano la consegna all'interessato di appositi contrassegni, diversi tra loro e diversi dal turno libero. Il contrassegno deve essere esposto nell'autovettura e deve essere ben visibile dall'esterno.

In caso di rilascio di permessi speciali per motivi di salute del titolare di licenza, l'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità all'esercizio della professione di tassista che dovrà essere sottoposto ad apposita visita medica presso il dipartimento ASL competente con oneri totalmente a carico del richiedente.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'Ordinanza n. 4707 del 6 dicembre 2005 ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
L'Assessore
Alessandro Altamura



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO
Pervenuto il 10 FEB 2009
Il Messo

